



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", è così sostituito:

«1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.»

Art. 2

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1997 è così sostituito:

«Art. 3

Contributi regionali

1. Il contributo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri

enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fidejussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.

3. La Giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.

4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

5. L'aiuto finanziario regionale interviene:

- a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
- b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

- a) le azioni ammissibili;
- b) l'intensità massima dell'aiuto;
- c) la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;
- d) le eventuali priorità territoriali.

7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge, qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio - lungo termine.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 ottobre 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 993 del 10 luglio 2006; oggetto assembleare n. 1535 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 99, in data 17 luglio 2006;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del 21 settembre 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Damiano Zoffoli, nominato dalla Commissione in data 20 luglio 2006;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 27 settembre 2006, atto n. 27/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 che concerne **Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 che concerne **Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37** è il seguente:

«Art. 3 – Contributi regionali

1. Il contributo regionale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 è concesso in misura proporzionale:

- a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;
- b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura

dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci, dagli Enti pubblici sostenitori e dai privati.

3. Il concorso di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è fissato nella misura massima del trenta per cento delle spese ammissibili.

5. La partecipazione finanziaria regionale comporta:

- a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
- b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni e il rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

- a) le azioni ammissibili;
- b) l'intensità massima dell'aiuto;
- c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
- d) le eventuali priorità territoriali.

7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio termine.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.